

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Secondo le finalità dell'art. 8 dello Statuto e con i poteri che le derivano dall'art. 49 del D.P.R. 616 del 24.7.1977, in attesa dell'approvazione della legge organica che disciplini le attività sociali e culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei Centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12.12.1972.

Tutti i beni mobili ed immobili esistenti presso i Centri di cui al precedente comma, saranno acquisiti al patrimonio della Regione secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2

L'attività dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale, l'attività sociale, l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati della strumentazione necessaria.

Art. 3

Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino al 30 giugno 1978, entro la quale data il Consiglio regionale de finirà con la legge organica di cui all'art. 1, la materia da delegare agli Enti locali.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 4

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli Enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti Enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a scadenza 30 giugno 1978.

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli Enti convenzionati.

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 di cui alla L.R. n. 14 del 6.2.1978, nei limiti del cap. 292 "Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 14 marzo 1978 ed è con  
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

20 MAR 1978

D. C. C. (dott. Renzo Succero)

